

***DCO 202/2013/R/GAS***

***Servizio di misura nell'ambito della distribuzione  
del gas naturale: introduzione di misure per la  
valutazione delle performance e previsioni di  
semplificazione***

**Osservazioni e proposte ANIGAS**

*Milano, 27 giugno 2013*

## **PREMESSA**

Anigas presenta le proprie osservazioni al DCO 202/2013 (di seguito DCO) con cui l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) ha posto in consultazione i propri orientamenti in materia di regolazione del servizio di misura erogato dalle imprese di distribuzione nell’ambito delle linee guida già annunciate con il DCO 341/2012/R/gas.

## **OSSERVAZIONI GENERALI**

Anigas condivide le ragioni e i presupposti per gli interventi regolatori a garanzia della qualità del servizio di misura proposti dall’Autorità e auspica che tali interventi siano adottati in un’ottica di proporzionalità e gradualità.

Si evidenzia, in particolare, che sia la raccolta delle letture sia la messa a disposizione dei dati rilevati rappresentano un aspetto cruciale nella filiera gas, al fine di garantire una corretta attribuzione delle partite fisiche di gas, migliorare la fatturazione - attraverso una maggiore disponibilità di dati di consumo reali piuttosto che stimati - nonché di efficientare processi cardine di un mercato in crescente sviluppo quali quelli di switching.

Per quanto riguarda l’impostazione del percorso temporale, pur ritenendo che esso consenta di raggiungere la responsabilizzazione delle imprese di distribuzione, in merito alla “fase1” del percorso si sollevano alcune perplessità sull’ipotesi di pubblicazione delle informazioni acquisite relative agli anni 2012 e 2013 a partire dal primo anno del quarto periodo di regolazione (2014).

Per il primo anno i risultati di ogni impresa di distribuzione, suddivisi per ciascuno degli obiettivi specifici, potrebbero essere oggetto di analisi da parte dell’Autorità, con possibilità per le imprese di fornire eventuali ulteriori informazioni a corredo.

Ovviamente l’Autorità potrebbe, a propria discrezione, chiedere eventuali chiarimenti alle imprese di distribuzione al fine di analizzare le cause di eventuali indicatori non in linea con gli obiettivi specifici delineati.

Dopo il secondo anno di rilevazione (2015), a seguito del perdurare di eventuali anomalie nelle performance delle imprese di distribuzione, potrebbe quindi essere prevista la pubblicazione dei dati relativi al solo anno 2014.

Più in generale, si ritiene poi che l'ipotesi di una pubblicità comparativa tra imprese come incentivo al miglioramento delle performance, se effettivamente utile ed efficace per le imprese operanti in liberi mercati, si ritiene potenzialmente meno efficace per soggetti operanti in un contesto completamente regolato e non sul libero mercato. Una pubblicazione comparativa delle performance delle imprese di distribuzione potrebbe peraltro ingenerare anche confusione in capo ai clienti finali, tenuto conto che gli stessi, in forza di quanto previsto dal d.lgs. 164/00, possono cambiare fornitore ma non gestore di rete.

Le variazioni di perimetro conseguenti al subentro nella gestione delle reti potrebbero inoltre portare ad una non corretta valutazione delle performance del distributore subentrante da parte dei lettori dei dati pubblicati: in tal caso, infatti, tale valutazione sarebbe basata su dati non di competenza del distributore subentrante.

### **Obiettivi A-B-C - Dati oggetto di monitoraggio**

Con specifico riferimento ai dati oggetto di monitoraggio (tabelle di cui all'allegato D):

- con riferimento ai tentativi di raccolta della misura effettuati e non andati a buon fine, sarebbe utile proporre un focus sulle causali di esito negativo per i PdR classificati come accessibili: essendo in questi casi ragionevole aspettarsi per la maggior parte esiti positivi;
- l'appendice 1 del TIVG specifica che "l'eventuale mancata esecuzione del tentativo è assimilabile al "tentativo fallito" per cause imputabili all'impresa di distribuzione". Ciò detto, si evidenzia che nel monitoraggio sono presenti due distinte tabelle relative ai "tentativi di raccolta della misura effettuati ma non andati a buon fine" e ai "tentativi di raccolta della misura non effettuati": in merito, riteniamo possa essere utile chiarire che la tabella "tentativi di raccolta della misura non effettuati" dovrebbe conteggiare i tentativi di lettura che il distributore non ha effettuato nel rispetto delle tempistiche di cui all'art. 14 del TIVG;

Si richiede all’Autorità di precisare come devono essere considerati, ai fini del monitoraggio, i casi in cui il distributore non ha potuto effettuare il tentativo di raccolta, e i casi in cui il tentativo di lettura non è andato a buon fine per cause da lui non dipendenti (di cui alle lettere a) e b) del comma 49.1 RQDG);

- per efficientare il processo di raccolta e gestione del dato di misura, si potrebbe inoltre valutare l’introduzione, previa consultazione con gli operatori coinvolti, di standard di comunicazione di rettifica legata a ricostruzione dei consumi in presenza di malfunzionamento del gruppo di misura;
- con riferimento ai dati di *switching* dei misuratori non accessibili, sarebbe opportuno prevedere la possibilità per il distributore di inviare una lettura stimata con tempistiche più ristrette (ad es. 15 giorni) rispetto agli attuali 30 giorni (art. 8.2.6 Codice di Rete per la Distribuzione) al fine di favorire una fatturazione più rapida al cliente finale, permettendogli di verificare tempestivamente la correttezza del livello consumo a lui attribuito.

#### **Obiettivi D – E: Verifica del gruppo di misura e ricostruzione dei consumi**

Con riferimento alle verifiche del gruppo di misura su richiesta del cliente finale, si ritiene opportuno mantenere l’attuale articolazione dei contributi dovuti dal richiedente così come prevista dalla RQDG.

L’eventuale introduzione di un minore contributo relativo a un contatore con bollo metrico scaduto potrebbe essere applicata a valle del termine (attualmente previsto per il 2018 dalla delibera 28/2012/R/gas) per la sostituzione del 100% dei contatori con bollo metrico scaduto.

Inoltre, poiché il D.M. 16 aprile 2012, n. 75 prevede, all’art. 5 (“*Criteri per i controlli metrologici casuali*”), che il titolare di un contatore del gas (conforme alla Direttiva MID), o altra parte interessata nella misurazione (ad es. il cliente finale) possano richiedere alla Camera di Commercio competente per territorio di effettuare un controllo metrologico sul contatore, si ritiene opportuno che l’Autorità definisca gli ambiti di applicazione delle due modalità di verifica attualmente previste (art. 41 della RQDG e il citato art. 5 del D.M. 75/12 relativo ai controlli metrologici casuali). Inoltre, i predetti controlli casuali dovrebbero essere inclusi nella sotto-fase “Verifica” dell’attività di misura di cui al punto 2.4 del DCO; conseguentemente, la voce “azioni di verifica periodica” dovrebbe essere rinominata in “azioni di verifica”.

Con riferimento alle verifiche dei gruppi di misura disciplinate dalla RQDG, si chiede conferma che l'ambito di applicazione riguarda solo le verifiche ai contatori e non già dei convertitori, così come anche chiarito a pag.14 della RQDG, per cui la verifica del gruppo di misura è *"l'accertamento del corretto funzionamento del contatore di gas con riferimento a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente emanata dall'Uni"*.

Si condividono in linea generale le metodologie proposte in materia di ricostruzione dei consumi in caso di malfunzionamento del misuratore, ferme restando alcune esigenze di semplificazione che sono dettagliate nelle risposte ai quesiti specifici.

Si ritiene inoltre opportuno che l'Autorità fornisca quanto prima chiarimenti circa il comportamento da adottare nel caso in cui un PdR teleletto, a causa di eventuali anomalie derivanti ad esempio dalla mancanza di copertura da parte del *carrier* telefonico, non renda disponibile al SAC le letture giornaliere di un intero mese. In particolare, si chiede se per i PDR in questione si è tenuti a rispettare comunque l'obbligo di eseguire un tentativo di raccolta all'interno delle finestre di intercorrenza previste dall'art. 14 del TIVG; si segnala che, qualora tale obbligo fosse confermato, la raccolta estemporanea della misura in carico al distributore sarebbe effettuata in via d'urgenza, senza possibilità di procedere ad una programmazione e ad un conseguente efficientamento del processo.

Con riferimento al processo di validazione delle misure, si segnala la presenza di due disposizioni recanti i criteri di controllo da effettuare. In particolare, il paragrafo 11.3.2 del Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale prevede l'adozione di criteri di controllo dei dati di lettura basati sulla serie storica di letture effettive, mentre l'algoritmo previsto dal punto 10 della delibera ARG/gas 69/09 (c.d. *"algoritmo unico nazionale"*) prevede una procedura per cui si considera valida una misura il cui valore risulta pari o superiore alla lettura effettiva precedente.

## RISPOSTE AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

### **A) Obiettivi specifici e proposte di intervento**

#### ***Q1. Si ritengono le criticità e le ragioni di opportunità degli interventi correttamente rappresentate e complete? Motivare e dettagliare la risposta.***

Si comprendono e condividono le criticità esposte nel documento nonché le ragioni e i presupposti per interventi della regolazione nelle materie indicate dalla presente consultazione.

In riferimento ai nuovi obblighi di comunicazione annuale di cui viene preannunciata l'introduzione, nella logica di contenimento degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi posti in capo ai soggetti regolati dall'Autorità, si ritiene opportuno vengano evitate eventuali duplicazioni di dati già richiesti in differenti raccolte dati (ad esempio per i dati relativi agli switch, già richiesti nell'ambito del monitoraggio retail e dell'indagine annuale sui settori regolati) e valutati eventuali accorpamenti dei nuovi obblighi informativi a raccolte dati già esistenti.

#### ***Q2. Osservazioni in merito agli obiettivi specifici sopra individuati. Indicare e motivare eventuali obiettivi ulteriori da perseguire***

Si condividono gli obiettivi specifici della regolazione nelle materie indicate dalla presente consultazione. Si rimanda alle risposte ai quesiti successivi per le considerazioni di dettaglio.

#### ***Q3. Vi sono osservazioni in merito al percorso attuativo presentato?***

In termini generali, si condivide la previsione di una prima fase di monitoraggio e di una seconda fase che a partire dai risultati della raccolta dati, valuti l'ipotesi di adozione o meno di opportune misure incentivanti di efficientamento.

Con riferimento al caso di PdR teleletti che, a causa di anomalie dell'apparato di trasmissione o in mancanza di copertura da parte del *carrier* telefonico, non rendono disponibili le letture del mese m-1 al SAC, si ritiene opportuno che l'Autorità fornisca indicazioni ai distributori in tempi più brevi e indipendentemente dal percorso attuativo presentato nella Fase 2.

***Q4. Si ritiene esistano criticità rispetto alla tempistica di attuazione prevista? Se sì, quali?***

La tempistica del percorso così come delineato nella presente consultazione non evidenzia particolari elementi di criticità.

Per quanto riguarda la fase 2 volta all'introduzione di eventuali standard generali e/o specifici, si ritiene opportuno che gli stessi vengano previsti soprattutto nei casi in cui, a seguito dell'attività di monitoraggio, emergessero criticità o performance delle imprese di distribuzione negative in tema di raccolta dei dati di misura.

**B) Miglioramento del tasso di successo del tentativo di raccolta della misura**

***Q5. Con riferimento all'introduzione dell'obbligo per l'impresa di distribuzione di comunicazione annuale all'Autorità della consistenza dei punti di riconsegna suddivisi per classe di accessibilità dei misuratori e classe di consumo, si ritiene sussistano criticità? Se sì, quali?***

In merito all'introduzione dell'obbligo di comunicazione annuale all'Autorità della consistenza dei Punti di Riconsegna (PdR) suddivisi per classe di accessibilità dei misuratori e classe di consumo si osserva che nello spirito di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi posti in capo agli operatori, sarebbe opportuno chiarire le modalità più idonee per l'introduzione dell'obbligo informativo, evitando qualsiasi duplicazione rispetto ad obblighi di comunicazione già esistenti e valutando se accorpare i nuovi obblighi a quelli di raccolte dati già in essere o se prevedere raccolte dati a sé stanti.

Relativamente al dato di consistenza dei PdR suddivisi per classe di accessibilità dei misuratori e per classe di consumo, nonché per tipologia di misuratore (elettronico/tradizionale), si segnala che, per i gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6 (cluster “*mass market*”), la delibera 28/2012/R/gas e s.m.i. prevede la possibilità di attivare le funzioni di telelettura e telegestione a partire dal 1° gennaio 2019, ancorché l’installazione dei misuratori elettronici venga effettuata negli anni precedenti.

Pertanto, ai fini delle raccolte dati previste dal DCO, si ritiene opportuno che nell’ambito del cluster “*mass market*” siano considerati come “elettronici” solo i misuratori “teleletti” per i quali, a valle dell’installazione del contatore, sarà attivata appunto la funzionalità di telelettura.

***Q6. In merito all’obbligo di comunicazione annuale del numero dei tentativi di raccolta della misura effettivamente realizzati con riferimento alla suddivisione per classe di accessibilità dei misuratori e classe di consumo distinguendo fra quelli andati a buon fine e quelli non, si condivide la significatività del dettaglio individuato?***

***Q7. Si ritiene esistano ulteriori elementi di criticità meritevoli di approfondimento e monitoraggio?***

Ai fini del monitoraggio delle *performance* delle imprese di distribuzione, si ritiene opportuno chiarire se all’interno dei *tentativi di raccolta della misura andati a buon fine*, oltre alla disponibilità di una misura raccolta all’interno delle finestre di intercorrenza ancorché non ancora validata, andrebbero considerate anche le seguenti fattispecie:

- disponibilità di una misura raccolta nell’ambito di una prestazione, qualora la raccolta risulti effettuata all’interno degli intervalli di intercorrenza previsti dall’art. 14 del TIVG;
- disponibilità parziale di misure giornaliere del mese per i PDR di cui all’art. 14.2 del TIVG.



Si evidenzia che, se si ritiene necessario che nella raccolta dei dati siano tenuti in debito conto i PdR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno, per i quali sono previsti casi di esclusione dall'obbligo del tentativo di raccolta mensile di cui all'art. 14, lettera c) del TIVG, nei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili, allora per tali punti si propone una rendicontazione ad hoc.

**C) Miglioramento del rispetto degli obblighi di messa a disposizione dei dati di misura agli esercenti la vendita**

***Q8. Relativamente all'introduzione dell'obbligo per l'impresa di distribuzione di comunicazione annuale all'Autorità della messa a disposizione degli esiti delle raccolte ai venditori su base mensile secondo le scadenze regolate, si riscontrano elementi di particolare criticità? Se sì, quali?***

***Q9. Si condivide la significatività del dettaglio individuato?***

***Q10. In merito alla messa a disposizione degli esiti delle raccolte ai venditori su base mensile secondo le scadenze regolate si ritiene esistano degli ulteriori elementi di criticità da monitorare da parte dell'Autorità?***

Con riferimento alle tabelle di cui all'Obiettivo B allegato al documento di consultazione, si chiede di precisare che nella colonna relativa alla messa a disposizione del dato di misura "successivamente al 6°/5° giorno lavorativo" del mese "m+1" debbano essere incluse eventuali letture relative al mese "m" che, in casi particolari, si siano rese disponibili oltre i predetti tempi, nonostante il distributore abbia già comunicato al venditore una stima secondo quanto previsto dall'art. 15bis del TIVG; ciò sulla base del principio che il venditore deve essere a conoscenza di tutte le letture che il distributore utilizza per i processi di allocazione e fatturazione del vettoriamento.

Inoltre, con riferimento alle medesime tabelle, non è chiaro come vengano gestiti i casi in cui allo stesso utente vengono inviati alcuni dati entro la scadenza e altri oltre la scadenza. Di conseguenza, al fine di fornire una rappresentazione complessiva chiara della performance dei distributori, si propone di rilevare, in luogo del numero dei venditori, il numero complessivo di PdR serviti da un distributore.

**D) Incremento del tasso di successo del tentativo di raccolta della misura di switch**

**Q11. Con riferimento all'introduzione dell'obbligo per l'impresa di distribuzione di comunicazione annuale all'Autorità del numero di switch effettuati suddivisi per classe di accessibilità dei misuratori e il corrispondente numero dei tentativi di raccolta di misura di switching effettuati, andati a buon fine e non, si intravedono elementi di particolare criticità? Se sì, quali?**

**Q12. Si condivide la significatività del dettaglio individuato?**

**Q13. Si ritiene esistano ulteriori elementi di criticità meritevoli di approfondimento?**

Si condivide in linea generale la significatività del dettaglio individuato.

Si rileva inoltre che le informazioni relative ai PdR ove il cliente ha cambiato fornitore sono richieste dall'Autorità in diversi contesti, in particolare nell'ambito dell'indagine annuale relativa ai dati tecnici dei distributori di gas naturale, nonché nella raccolta dati trimestrale "Switching distributori di gas naturale" di cui al Testo Integrato sul Monitoraggio dei mercati retail.

Pertanto, come già evidenziato in altre occasioni, Anigas valuta positivamente una semplificazione e razionalizzazione di tali obblighi informativi, con l'individuazione di una raccolta unificata e l'individuazione del miglior possibile *trade-off* tra il livello di dettaglio dell'informazione (fonte di oneri amministrativi a carico delle imprese regolate) e le esigenze informative del Regolatore.

**E) Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale**

**Q14. Vi sono osservazioni in merito alle proposte di revisione illustrate?**

**Q15. Si ritiene esistano criticità particolari tali da ostacolare la tempistica di attuazione prevista? Se sì, quali?**

Il presente DCO, in materia di verifica del gruppo di misura, risulta circoscrivere l'ambito di intervento alle sole verifiche su richiesta del cliente finale che non siano connesse a sostituzioni programmate dei misuratori.

Si richiede conferma che la presente regolamentazione non comprende i controlli metrologici casuali previsti all'art.5 del D.M. 75/12.

Con riferimento al punto 6.29 del DCO, l'Autorità propone di limitare la prestazione di verifica del gruppo di misura alle sole verifiche richieste dai clienti finali. Tuttavia, non risulta chiaro se il cliente finale possa o meno richiedere tale prestazione anche qualora il distributore gli abbia comunicato la sostituzione programmata del gruppo di misura. Per tale motivo, Anigas reputa necessario un chiarimento su tale interpretazione.

Per quanto riguarda lo standard sul tempo massimo per la messa a disposizione del venditore del resoconto della verifica, si rileva preliminarmente che la tempistica attualmente prevista per lo standard (10 giorni lavorativi) risale di fatto ancora alla delibera 47/00, emanata prima della norma tecnica UNI 11003:2002 che ha definito i casi in cui è possibile effettuare la verifica del contatore gas presso il cliente finale e quelli in cui è invece necessario effettuarla presso un laboratorio.

Tale tempistica, pertanto, non tiene adeguatamente conto del fatto che buona parte delle verifiche vengono eseguite in laboratorio specializzato e richiedono quindi non trascurabili tempi per l'invio del gruppo di misura al laboratorio stesso. Di conseguenza, pur ritenendo ragionevole la trasformazione da standard generale a specifico, si ritiene che il tempo massimo da adottare per lo standard andrebbe adeguatamente aggiornato, per tener conto di quanto sopra ed evitare che buona parte del tempo a disposizione per l'esecuzione della prestazione (gli attuali 10 giorni lavorativi dello standard generale esistente) venga eroso dai tempi di preparazione per la spedizione del misuratore in laboratorio.

Una tempistica ragionevole al riguardo, almeno in una fase iniziale di applicazione del nuovo standard specifico e anche alla luce dei tempi medi rilevati, potrebbe essere fissata intorno ai **25 giorni lavorativi**.

Anche per quanto riguarda le proposte relative allo standard sul tempo massimo per la sostituzione del gruppo di misura, si considera ragionevole la trasformazione di tale standard da generale a specifico. Si ritiene, tuttavia, che la proposta contenuta nel DCO di fissare il nuovo standard specifico in 4-5 giorni lavorativi per l'esecuzione della prestazione non sia adeguata.

La proposta, come indicato nel DCO, nasce dalla rilevazione di un tempo medio di sostituzione per l'attuale standard generale di poco superiore ai 2 giorni lavorativi.

Tale tempistica (di cui a pagina 13 del DCO) si ritiene sia influenzata dall'incidenza dei dati relativi ai distributori che provvedono alla sostituzione del gruppo di misura entro e non oltre la data di invio del resoconto della verifica al venditore (rif. RQDG, comma 41.5 lettera b)): in adempimento a tali disposizioni, i distributori che adottano tale modalità operativa hanno dichiarato un tempo di sostituzione pari a zero. con il risultato che il tempo medio complessivo per l'esecuzione della prestazione valutato sulla globalità delle imprese di distribuzione (2 giorni lavorativi secondo le elaborazioni dell'Autorità) risulta chiaramente sottostimato.

Si propone quindi di mantenere l'attuale tempistica, ovvero **10 giorni lavorativi**, dello standard generale anche per il nuovo standard specifico relativo alla prestazione di sostituzione del gruppo di misura.

Per quanto concerne il contributo a carico dell'utente in caso di errori nella misura non superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa vigente, Anigas ritiene opportuno mantenere l'attuale articolazione dei contributi dovuti dal richiedente prevista dalla RQDG; l'eventuale introduzione di un minore contributo relativo a un contatore con bollo metrico scaduto potrebbe essere applicata a valle del termine (attualmente pari al 31 dicembre 2018 ai sensi della delibera 28/2012/R/gas) per la sostituzione del 100% dei contatori con bollo metrico scaduto.

#### **F) Ricostruzione dei consumi**

***Q16. La revisione della metodologia proposta dall'Autorità si ritiene superi le criticità precedentemente rappresentate con riferimento alla metodologia disciplinata dalla deliberazione ARG/gas 7/10? Riportare eventuali proposte alternative, evidenziandone i vantaggi rispetto a quanto proposto dall'Autorità.***

Anigas ritiene necessaria un'estensione del campo di applicazione della disciplina relativa alla ricostruzione dei consumi, anche ai casi in cui sia il distributore ad accorgersi di un malfunzionamento del gruppo di misura che conduca a un accertamento di errori nella misurazione superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente.

Per entrambe le metodologie proposte, si reputa necessario un chiarimento in merito alla definizione di volume di riferimento: tale definizione è chiaramente indicata nell'ambito della Metodologia A come differenza tra l'ultima misura validata e non contestata dal cliente finale la misura espressa dal totalizzatore al momento della sua verifica/sostituzione, mentre nella Metodologia B non risulta essere esplicitata.

Per quanto concerne la metodologia A, Anigas ne condivide l'impostazione generale che consente una più agevole ricostruzione dei consumi rispetto a quanto definito dalla delibera ARG/gas 7/10, ma rileva che il distributore ha una visibilità solo parziale sulle contestazioni presentate dal cliente, ovvero limitata alle contestazioni scritte, che, ai sensi del TIQV, danno luogo ad una richiesta c.d. M01 inviata dal venditore al distributore: utilizzando solo questa informazione però si perderebbe la possibilità di considerare le contestazioni presentate dal cliente attraverso altri canali (ad es. call center) delle quali il distributore non è a conoscenza stante, a regolazione vigente, l'impossibilità per il venditore di richiedere verifiche sui dati di lettura a fronte di una contestazione del cliente finale "non scritta" ai sensi del TIQV.

Per ovviare a tale criticità e a tutela del cliente finale, Anigas propone che il venditore debba trasmettere al distributore, compatibilmente con tempi di implementazione dei propri sistemi, le informazioni in proprio possesso su eventuali contestazioni del cliente.

Con riferimento alla metodologia B, si richiamano le osservazioni sopra espresse relativamente alla necessità di stabilire, anche per questa metodologia, un volume di riferimento.

Inoltre, pur riconoscendo che anche nei casi per i quali si applica la metodologia B sia necessario procedere ad una ricostruzione dei consumi il più possibile corretta, al fine di garantire una ragionevole semplicità del metodo si propone che, per consumi afferenti al periodo antecedente al gennaio 2013, il distributore determini il volume di ricalcolo avvalendosi dei profili di prelievo utilizzati attualmente ai sensi della delibera ARG/gas 229/12.

Dalla lettura del DCO emerge inoltre che il volume già ricostruito potrebbe essere determinato come prodotto del CA (consumo annuo) per il profilo di prelievo standard. Si richiede all'Autorità di meglio esplicitare tale modalità, al fine di evitare eventuali interpretazioni difformi della metodologia.

Sempre con riferimento all'utilizzo dei profili di prelievo, inoltre, si rileva la seguente criticità. In base all'art. 7.4 del TISG, ai PdR con uso civile con consumi fino a a 5.000mc che non utilizzino il gas per il condizionamento viene automaticamente attribuita dal distributore una categoria d'uso standard definita dall'art. 7.2 del TISG, indipendentemente da eventuali diverse autodichiarazioni del cliente. Pertanto, se questa categoria d'uso viene utilizzata, oltre che ai fini del bilanciamento, anche per la determinazione del volume di correzione conseguente ad una verifica misuratore, in presenza di una autodichiarazione del cliente di uso diverso del gas, questo potrebbe portare ad ulteriori contestazioni da parte del cliente in caso di ricostruzione dei consumi.

Anigas, pertanto, chiede che tale problematica sia attentamente valutata dall'Autorità.

***Q17. Quale potrebbe essere il valore da attribuire al parametro  $\alpha$  qualora si applichi la seconda metodologia di cui al punto 6.48 per periodi antecedenti all'1 gennaio 2013?***

Con riferimento alla modalità di ricostruzione dei consumi afferenti a periodi antecedenti il 1° gennaio 2013, si ritiene preferibile l'adozione del metodo di cui al primo alinea del paragrafo 6.50 del documento di consultazione.

Nel caso di adozione dei criteri di cui alla seconda metodologia di cui al punto 6.48 e di cui al secondo alinea del punto 6.50 del DCO, si propone di porre il coefficiente  $\alpha$  pari al coefficiente  $t$  di cui alla delibera ARG/gas 7/10. Al fine di garantire una ragionevole semplicità di processo, si propone inoltre di mantenerne la diversificazione in funzione della zona climatica, ma non del numero di componenti della famiglia, in quanto quest'ultimo dato non rientra nella disponibilità del distributore e risulta di difficile reperimento; riguardo a quest'ultimo punto, si propone di utilizzare i 5 valori numerici associati alle 6 zone climatiche per famiglie fino a 4 componenti.

***Q18. Si ritiene esistano criticità particolari tali da ostacolare la tempistica di attuazione prevista? Se sì, quali?***

Fermo restando che non si individuano significative criticità nella fissazione al 1 gennaio 2014 della decorrenza dell'applicazione delle nuove metodologie di ricostruzione dei consumi, si ritiene opportuno che sia chiaramente esplicitato dalla regolazione se tale data è riferita alle richieste che il venditore potrà inoltrare al distributore, alla sostituzione del misuratore e/o all'inizio dei primi periodi oggetto di ricostruzione.